Arrivata: 10/12/2003 Prot. 66458 del 11/12/2003 1 DIC. 2003 Pordenone,

CONSEGNATA A MANO IN DATA

11 DIC. 2003

Allo Spett.le
COMUNE
di PORDENONE

- c.a. Ufficio Segreteria Generale -

OGGETTO: Deposito Copia "ACCORDO TERRITORIALE COMUNE DI PORDENONE" in attuazione L. 9 Dicembre 1998 n. 431 e del Decreto 30 Dicembre 2002

In allegato alla presente, le sottoscritte Organizzazioni di Categoria, depositano presso la S.V. Copia sottoscritta dell'Accordo Territoriale relativo il Comune di Pordenone, di cui all'oggetto.

Qui di seguito indichiamo i Nominativi, con relativi Legali Rappresentanti ed indirizzi, delle Organizzazioni (Proprietari-Inquilini) della Provincia di Pordenone, stipulanti l'allegato "Accordo".-

Organizzazioni dei Proprietari:

- CONFEDILIZIA

- Presidente - rag. Giuseppe Verdichizzi - C.so Garibaldi, 7 - PORDENONE

Tel, e Fax n. 0434 - 28 503

- APPC

- Delegata - rag. Laura Melconi - Via Montereale, 41 - PORDENONE

Tel. n. 0434 – 366 542 Fax n. 0434 – 366 543

- U.P.P.I.

- Presidente - avv. Ladislao Kowalski - C.so Vitt. Emanuele, 45 - PORDENONE

Tel. e Fax n. 0434 - 520 004

Organizzazioni degli Inquilini:

- SUNIA

- Delegata - Sig.a Laura Pressel - Via San Valentino, 30 - PORDENONE

Tel. 0434- 545 161

- SICET

- Delegato - geom. Renzo Mazzon - Via San Valentino, 30 - PORDENONE

Tel. 0434 – 541 104

- UNIAT

- Delegato - arch. Luigi Scottà - Via San Valentino, 30 - PORDENONE

Tel. 0434 - 20 88 52

Deferenti Ossequi.

CONFEDILIZIA

SICET

taro harris

UNIAT

ACCORDO TERRITORIALE

PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORDENONE

In attuazione della Legge 9 Dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 Dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

- Fra le seguenti Organizzazioni:

- Associazione della Proprietà Edilizia **CONFEDILIZIA** della Provincia di Pordenone in persona del Suo Presidente e Delegato rag. **GIUSEPPE VERDICHIZZI**
- Associazione Piccoli Proprietari Case APPC in persona del Suo Legale Rappresentante e Delegato di zona rag. LAURA MELCONI
- Unione Piccoli Proprietari Immobiliari Sede Provinciale di Pordenone UPPI nella persona del Suo Presidente e Delegato Avv. LADISLAO KOWALSKI
- Sindacato Inquilini CASA e TERRITORIO della Provincia di Pordenone –
 SICET nella persona del Suo Legale Rappresentante e Delegato Geom. RENZO MAZZON
- Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari Provincia di Pordenone –
 SUNIA nella persona del Suo Legale Rappresentante e Delegato Sig.ra LAURA PRESSEL
- Unione Nazionale Inquilini Ambiente Territorio Provincia di Pordenone –
 UNIAT nella persona del Suo Legale Rappresentante e Delegato Arch. LUIGI SCOTTA'

si conviene e stipula quanto segue:

CONTRATTI AGEVOLATI (Art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 30/12/2002)

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di PORDENONE.

Il territorio del Comune di PORDENONE tenuto presente quanto disposto dall'art. 1 c. 2, del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso nelle seguenti aree-zone comunali:

a- Centro storico

- Area centrale di pregio

b- Zona intermedia

- Edificato semiperiferico o semicentro

c- Zona periferica

- Periferia

Ai fini dell'individuazione di tali aree-zone si fa riferimento alla perimentazione adottata dal Comune di PORDENONE, nella Delibera Consiglio Comunale di Pordenone n. 62 del 05.07.1999.

Per le tre aree-zone sopra-indicate vengono definite le seguenti FASCE di OSCILLAZIONE dei CANONI cui valori minimi e massimi di tali fasce di ciascuna area-zona, potranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura della variazione dell'indice ISTAT.

Prezzo unitario a metro quadrato mese:

a- Centro Storico

- canone da min. 2,00 Euro a max 7,50 Euro

b- Zona Intermedia

- canone da min. 2,00 Euro a max 7,00 Euro

c- Zona Periferica

- canone da min. 2,00 Euro a max 6,50 Euro

Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione e sulla base degli elementi correttivi di cui all'Allegato A. Il canone mensile di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT.

La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall'art. 13 della Legge 27 Luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del 5% (cinquepercento) in più o in meno.

Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a TRE anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui sopra, subiranno nei valori minimi e massimi, un aumento del 5% cinquepercento – per i contratti di durata di quattro anni, del 7% - settepercento- per i contratti di durata di cinque anni, e del 9% - novepercento - per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.

Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui sopra, subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento massimo del 10% - diecipercento – a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.

Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore si fa riferimento a quanto previsto dalla Tabella degli oneri accessori allegati al D.M. – 30.12.2002, art. 4, ed agli Usi e Consuetudini locali.

CONTRATTI TRANSITORI

(art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 30/12/2002)

L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di **PORDENONE**.

Ai fini dell'art. 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di PORDENONE, di cui sopra, e sulla base degli elementi correttivi di cui all'Allegato A. e potranno essere incrementati fino ad un massimo del 10% - diecipercento – considerata l'importanza strategica del Comune di PORDENONE, con particolare riferimento alle condizioni socioeconomiche oltre che a favorire la mobilità sul territorio.

La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall'art. 13 della Legge 27 Luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del 5% - cinquepercento – in più o in meno.

Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente di proprietari e conduttori:

- Fattispecie di esigenze di Proprietari:

1- Quando il proprietario ha esigenze di adibire entro diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o del coniuge, o dei figli o dei genitori o fratelli per uno dei seguenti motivi:

Trasferimento temporaneo.

Matrimonio dei figli.

Rientro dall'estero o da località sita a distanza superiore a 50 Km.

Destinazione dell'immobile ad abitazione propria, o del coniuge o dei figli o dei genitori o dei fratelli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore.

Destinazione dell'immobile ad abitazione propria, o del coniuge, o dei figli o dei genitori o dei fratelli, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio.

2- Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore, del coniuge, dei figli, dei genitori o dei fratelli, collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

- Fattispecie di esigenze dei Conduttori:

1- Quando il conduttore ha esigenze di disporre dell'immobile per un periodo di tempo limitato per:

Ragioni di lavoro, tra cui: contratto di lavoro a termine o a tempo indeterminato in un Comune diverso da quello di residenza; trasferimento temporaneo della sede di lavoro.

Ragioni di salute per sé e/o familiari.

Ragioni di studio.

Ragioni di famiglia.

Acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi.

Ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore.

Assegnazione di un alloggio di edilizia popolare che si renda disponibile entro diciotto mesi.

2- Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI (Art. 5, comma 2 e 3, L. 431/98, e art. 3 D.M. 30/12/2002)

L'ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di **PORDENONE**.

Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono individuate, per le aree-zone del Comune di PORDENONE, sopra indicate.

La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall'art. 13 della Legge 27 Luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del 5% - cinquepercento - in più o in meno.

Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) L. 431/98, le fasce di oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento massimo del 10% - diecipercento – a valere per l'intera durata contruattuale.

Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT.

Il presente ACCORDO verrà depositato presso la Segreteria generale del COMUNE di PORDENONE, a cura di tutte le Organizzazioni stipulanti, mediante consegna o invio tramite raccomandata a.r.

Letto-Confermato e Sottoscritto a Pordenone in data ______ dalle Organizzazioni stipulanti.

CONFEDILIZIA

Rag. Giuseppe Verdichizzi

APPC

Rag. Laura Melconi

UPPI

Avv. Ladislao Kowaiski

SICET

Geom. Renzo Mazzon

SUNLA

Sig.ra/Laura Pressel

UNIAT

Arch. Luigi Scottà

TABELLA ELEMENTI CORRETTIVI, CONCORDATA TRA LE ORGANIZZAZIONI STIPULANTI L'ACCORDO TERRITORIALE DEL 1 1 DIC. 2003 DI CUI AL D.M. 30.12.2002.

POSSIBILI RIDUZIONI DEL LIVELLO MASSIMO DELLA FASCIA DI OSCILLAZIONE DEL CANONE (CUMULABILI), TENUTO GIA' CONTO DELLA VETUSTA' DELL'IMMOBILE ELEMENTI CONSIDERATI:

Assenza di posto auto singolo chiuso	-10%
Presenza di posto auto singolo chiuso	0
Presenza di posto auto coperto	-2%
Presenza di posto auto scoperto	-5%
1 10301124 di posto dato scoporto	0,0
Assenza ascensore piano terra o rialzato	О
Assenza ascensore primo piano	0
Assenza ascensore piano secondo	0
Assenza ascensore dal terzo piano in poi	da -3% a - 10%
	con un - 2% per
	ogni piano a salire
	1-3 Presse a comit
Assenza di cantina e/o ripostiglio a soffitta	-2%
	!
Assenza totale riscaldamento	-13%
Presenza di riscaldamento centralizzato	da 0 a - 2 %
Presenza di riscaldamento autonomo	0
Unità immobiliare parzialmente arredata	da 0 a - 5%
Unità immobiliare sprovvista di arredamento	-10%
Unità immobiliare arredata sufficientemente	0%
	<u> </u>

POSSIBILI MAGGIORAZIONI DEL LIVELLO MASSIMO DELLA FASCIA DI OSCILLAZIONE DEL CANONE - (Cumulabili) per le TRE aree-zone Comunali:

Unità immobiliare con superficie fino a 55 mq	+ 25%
Per una durata contruattuale concordata dalle parti contraenti superiore a quella minima di TRE anni, le fasce di oscillazione dei canoni, subiranno nei valori minimi e massimi un aumento	
del + 5% per i contratti di durata di QUATTRO anni	
del + 7% per i contratti di durata di CINQUE anni	
del + 9% per i contratti di durata di SEI o più anni	
a valere per l'intera durata contrattuale	

Der gebrucker

Suther Pull

